

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26
LEGGE N. 833/'78 PER IL 2022**

Tra

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P. IVA 01772890933 di seguito nominata "ASFO", legalmente rappresentata dal dottor Joseph Polimeni, nella qualità di Direttore Generale, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR, a ciò autorizzato con **decreto n. 304 del 14.04.2022**

e

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sede Provinciale di Pordenone (UILDM Pordenone ONLUS), con Sede Legale in Viale del Parco n. 1 - 33074 Fontanafredda (PN), CF e P. IVA 91027420933, rappresentata da Luigi Querini, qui di seguito chiamata "UILDM", si conviene quanto segue:

ATTESO

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che la L. R. 41/96 di attuazione della legge quadro sull'handicap n. 104/92 prevede all'art. 7, comma 2, lettera e), che "le Aziende Sanitarie, per perseguire le finalità previste dalla legge medesima, promuovono e stipulano con strutture sanitarie private accreditate e con i centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della l. 833/78, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata ed integrata di tali soggetti ai servizi per l'handicap";
- che la regione FVG con DGR n. 623 del 2.4.2015 ha effettuato la Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all'assistenza protesica;
- che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con nota prot. n. 14910/P del 15.09.2016 ha fornito a suo tempo precisazioni sulle modalità di regolazione dei rapporti convenzionali che intercorrono tra le Aziende sanitarie e le strutture private di riabilitazione funzionale ed in particolare ha stabilito che la stipula degli accordi contrattuali spetta alle Aziende sanitarie competenti per territorio e tali atti debbono intendersi vevoli per tutte le Aziende del S.S.R., come da D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016;

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che gli accordi contrattuali trovano fondamento nella DGR 623/2015;
- che, con Decreto n° 1488/2018, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha provveduto all'accreditamento a pieno titolo della struttura sanitaria UILDM di Fontanafredda nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per il setting assistenziale ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016);

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- DGR 9 marzo 2001, n. 712 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera»;

- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «L. R. 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- DGR n. 2195 del 20.12.2019 di approvazione delle Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2020;
- Legge Reg. 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Reg. 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";
- DGR n. 189 del 12.02.2021 ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale - Anno 2021. Approvazione definitiva" che ha previsto alla Tabella n. 2 "Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. sovraziendali)" la Linea 17 "Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali" per un importo di 386.845,00 euro, in gestione all'ASFO, ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi valevoli per il 2021 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell'ASFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l'integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste /tempi di attesa;
- che i Responsabili della gestione dell'accordo contrattuale e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78 e della DGR 712/2001, convengono quanto segue:

Art. 1 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare ed articolato da erogare a favore di soggetti utenti affetti da disabilità fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016).
2. Ai fini della procedura di accesso alla struttura accreditata di UILDM, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla DGR 712/2001 "Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

Art. 2 - Impegno delle risorse riabilitative

1. UILDM, in ragione della capacità operativa di cui alla presente convenzione, si impegna a:
 - soddisfare la domanda di soggetti utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi;
 - orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
 - promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell'utenza stessa, in modo da garantire la presa in

carico e l'avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di priorità condivisi con l'ASFO.

Art. 3 - Controlli

1. Controlli sull'attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale, per garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della D.G.R. n. 1321 del 11 luglio 2014.

Art. 4 - Prescrizione di protesi ed ausili

1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti in carico riabilitativo presso UILDM, residenti nel territorio di competenza dell'ASFO, su prescrizione degli specialisti di UILDM, deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 nonché dagli allegati 5 e 12 allo stesso, dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001, n. 2190 del 13 dicembre 2012 e n. 65 del 2018 nonché dal Regolamento sull'Assistenza Protesica dell'Area Vasta Pordenonese, approvato in data 30 dicembre 2013 con Decreto n. 449 del Direttore Generale dell'ASS n. 6.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti di UILDM riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo a UILDM e, facendo parte del Piano Personalizzato di Intervento, non possono essere tariffati a parte.

Art. 5 - Continuità delle cure

1. UILDM rappresenta un'opportunità riabilitativa nella rete dei servizi territoriali, in particolare nei confronti degli utenti con gravi disabilità, pertanto la continuità delle cure, nonché l'accesso o la dimissione rappresentano tappe fondamentali nel percorso di cura dell'utenza.

2. Per gli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente, a seguito della presa in carico da parte di UILDM - mediante le procedure di cui al precedente art. 1 - e previa tempestiva segnalazione da parte dell'UILDM stessa, verrà convocata dal Distretto competente l'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), per la definizione di un progetto integrato, sulla base delle previsioni della DGR n. 712 del 9 marzo 2001.

3. Sono inoltre previste UVD di verifica nel corso del progetto integrato, per l'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali.

4. Il Piano Personalizzato d'Intervento deve contenere la definizione quali-quantitativa delle prestazioni che saranno erogate e la loro frequenza. Al termine del percorso riabilitativo deve essere redatta in forma sintetica l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi inizialmente definiti.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni in forma extramurale e domiciliare di cui al presente Accordo si rinvia ad apposito protocollo operativo che sarà oggetto di un successivo atto, da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 7 - Tetto di spesa complessivo

1. Viene fissato in € **136.000,00** (centotrentaseimila/00) il tetto annuo di spesa complessivo per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 della L. 833/78 relativamente a:

- Malattie Neuromuscolari e Malattie Neurologiche non di stretta pertinenza Neuromuscolare quali la Sclerosi Multipla, le Lesioni Midollari e la Locked in Syndrome,
- Malattie Neurodegenerative,
- Malattie Cerebrovascolari.

3. I volumi di attività per il 2021 relativi ai rapporti fra UILDM e le altre Aziende del SSR della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia vengono determinati in € 10.000,00. Eventuali aumenti di budget potranno essere individuati successivamente dalle Aziende del SSR interessate, nell'interesse dell'utenza. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti residenti nel territorio di altre Aziende Sanitarie della Regione, affetti da minorazioni fisiche e/o sensoriali che abbisognino di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale, verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR competenti, su richiesta di UILDM, alle condizioni e ai termini dettati dalla D.G.R. n. 712/2001. I relativi pagamenti verranno effettuati dall'ASFO, previa tempestiva autorizzazione delle Aziende del SSR competenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le Aziende del SSR si impegnano, a loro volta, a rifondere tempestivamente l'ASFO.

4. Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/78 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste ulteriori da

parte delle Aziende del SSR.

Art. 8 - Saldo delle competenze

1. UILDM prende atto che il tetto definito all'art. 7 rappresenta il limite massimo di impegno per l'ASFO, per cui un eventuale superamento dello stesso non darà luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 7.

2. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si conviene la seguente procedura di verifica e pagamento:

- UILDM si impegna a fornire all'ASFO, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti mensili previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note e dal registro firme di presenza degli utenti o genitori/tutori/Amministratori di Sostegno o loro delegati;
- l'ASFO si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento e al pagamento entro sessanta giorni dalla verifica positiva.

Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei dati di attività ad implementazione delle modalità previste dalla reportistica dell'Azienda Sanitaria.

Art. 9 - Flussi informativi

1. UILDM si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'ASFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione. Le rilevazioni di carattere statistico-informativo da fornire all'ASFO verranno definite con apposito atto in accordo tra le parti, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo.

2. Le parti s'impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione, da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento professionale

1. A conferma di quanto premesso negli articoli precedenti, ovvero il reciproco interesse ed una comune volontà, di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale,

si ravvisa la necessità di poter partecipare vicendevolmente alle "attività formative" rivolte al personale di ASFO e UILDM.

2. Allo scopo di favorire detta partecipazione, il Servizio di Formazione Aziendale provvede a comunicare a UILDM il calendario di tutti i corsi ECM a contenuto riabilitativo che saranno organizzati dall'ASFO; parimenti UILDM comunicherà il calendario di eventuali corsi dalla stessa organizzati.

Art. 11 - Requisiti autorizzativi

1. UILDM è tenuta a dotarsi dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalle normative nazionali e regionali, provvedendo agli eventuali adeguamenti introdotti da successiva normativa.

Art. 12 - Inadempienze

1. UILDM provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Eventuali inadempienze da parte di UILDM devono essere contestate dall'ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ASFO potrà avviare la procedura di revoca.

2. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'ASFO ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.

Art. 13 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.
2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata alla naturale scadenza e, nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi per un massimo di quattro mesi in regime di *prorogatio* e comunque non oltre un mese dalla trasmissione alla struttura della proposta dell'ASFO di nuovo accordo per il 2023.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

Art. 14 - Controversie

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 15 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Art. 16 Riservatezza

1. Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione e di eventuali Addendum.
2. Il trattamento da parte dell'ASFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che UILDM dichiara di aver ricevuto in allegato alla convenzione.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione UILDM dichiara espressamente di:
 - assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, siano adeguate a proteggere i dati trattati assicurando la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula della presente Convenzione, del suo eventuale rinnovo nonché per la stipula di ulteriori rapporti con l'Azienda.
 - mettere a disposizione dell'ASFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga della Convenzione.
4. UILDM, per svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione tratterà, su mandato dell'ASFO, i dati personali di cui la stessa è Titolare. Al riguardo, limitatamente al trattamento delegato, sarà successivamente designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con apposito atto scritto redatto ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'ASFO, con il citato atto, provvederà a fornire a UILDM le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nelle specifiche attività di trattamento di dati personali, riguardanti, in particolare: modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi del Responsabile e diritti del Titolare.

Art. 17 - Protocollo di legalità.

1. UILDM si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura.
2. UILDM si impegna, per quanto lo possa riguardare direttamente, a rispettare il Codice di Comportamento

approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 30.01.2015 reperibili sul sito web aziendale all'indirizzo https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html.

3. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il

26 APR 2022

il Direttore Generale
A.S. Friuli Occidentale
Dott. Joseph Polimeni

il Rappresentante di
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Luigi Querini

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 7, 8, 12 e 14.

il Direttore Generale
A.S. Friuli Occidentale
Dott. Joseph Polimeni

il Rappresentante di
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Luigi Querini

